



ORDINANZA N. 20 del 08.03.2020

IL SINDACO  
Autorità Sanitaria Locale

Vista

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM del 1° marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM del 8 Marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'ordinanza n.8 del 8 marzo 2020 ( .... ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania), del Presidente della Regione Campania;

Visti e richiamati i DPCM del 04 Marzo 2020 e del 08 Marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

Considerato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in Regione Campania e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Ritenuto, pertanto, che lo svolgimento del mercato settimanale, del parco giochi e del Luna Park, operante sul lungomare, rappresentano un evento che determina affollamento di persone in ambiente tale da non consentire il controllo ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato I del DPCM 04.03.2020, nonché del DPCM del 08.03.2020;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale e l'utilizzo del parco giochi e del





Luna Park, comporta la presenza numerosa di utenza proveniente anche da zone che attualmente sono state interessate da casi di infezione da COVID-19;

Tenuto conto, altresì, delle misure straordinarie adottate dal Governo della Repubblica, nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Campania;

Considerato che tale evento esporrebbe la popolazione locale al rischio del diffondersi del virus COVID-19;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute pubblica, e con questa, alla prevenzione di potenziale situazioni di contagio;

**Ritenuto**, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali, rivolte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente, in attuazione del DPCM 04.03.2020, del DPCM del 08.03.2020 e dell'Ordinanza n.8 del 08.03.2020 della Regione Campania, di:

- SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE lo svolgimento del mercato settimanale;
- SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE l'utilizzo del Parco Giochi Comunale installato sul lungomare Amendola;
- LA CHIUSURA DEL LUNA PARK attualmente in esercizio sul lungomare Amendola;

Visto l'Art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50, c. 5, del D.Lgs 267/2000 — TUEL;

**ORDINA**

**La sospensione temporanea del mercato settimanale, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto fino a nuova decisione.**

**La sospensione di utilizzo del Parco Giochi Comunale installato sul lungomare Amendola;**

**La chiusura ad horas del Luna Park attualmente in esercizio sul lungomare Amendola**

**DISPONE**

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:

al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;

– alla Prefettura di Salerno;

– agli esercenti e titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato, per il tramite dell'Ufficio Commercio;

al locale Comando Polizia Locale;

al locale Comando Stazione Carabinieri;

all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 09 marzo 2020

IL SINDACO

Antonio Capone

